

NOVITA' SUI CERTIFICATI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

La legge 12 novembre 2011 n. 183, più nota come legge di stabilità 2012, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (d.P.R. 445 del 28/12/2000).

A partire dal 1 gennaio 2012:

I cittadini si recheranno presso gli uffici comunali solo per richiedere **certificati da utilizzare nei confronti dei privati**.

Sui certificati sarà apposta la seguente dicitura: *"il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Ciascun certificato è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria (€ 0,52 + € 14,62).

I cittadini non dovranno più recarsi presso gli uffici comunali per richiedere **certificati da utilizzare nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi**. In tali casi i cittadini utilizzeranno le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà .

Inoltre, l'autocertificazione potrà essere utilizzata anche per le istituzioni private che lo consentono quali ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste e notai.

L'autocertificazione ha lo stesso valore legale dei certificati, senza costi a carico del cittadino (nessuna imposta di bollo, né diritti di segreteria) e non necessita di autenticazione della firma.